



SD:14464/2025

VSE S.r.l.

vse@pecviridisenergia.com

e p.c.

Al Comune di Caorso

protocollo@pec.comune.caorso.pc.it

Al Comune di San Pietro in Cerro

comune.sanpietroincerro@legalmail.it

Al Comune di Cortemaggiore

comune.cortemaggiore@sintranet.legalmail.it

Al Prefetto di Piacenza

protocollo.prefpc@pec.interno.it

AII'AUSL

Dipartimento di Sanità Pubblica

protocollounico@pec.ausl.pc.it

Alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza

sabap-pr@pec.cultura.gov.it

Alla Provincia di Piacenza

provpc@cert.provincia.pc.it

All'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile di Piacenza

stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it

All'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po

protocollo@postacert.adbpo.it

Al Consorzio di Bonifica di Piacenza

cbpiacenza@pec.it

A Fibercop S.p.A

fibercopspa@pec.fibercop.it

A Open Fiber S.p.A.

openfiber@pec.openfiber.it

A SNAM RETE GAS S.p.A.

Distretto Nord - Centro di Cremona

distrettonord@pec.snam.it

A IRETI GAS S.p.A.

iretigas@pec.ireti.it



A IREN ACQUA PIACENZA S.p.A.

<u>irenacquapiacenza@pec.gruppoiren.it</u> ireti@pec.ireti.it

A Terna S.p.A.

info@pec.terna.it ternareteitaliaspa@pec.terna.it ternareteitaliasrl@pec.terna.it

A E – Distribuzione S.p.A.

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

A RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Bologna

rfi-dpr-dtp.mi@pec.rfi.it

All'Autovia Padana S.p.A.

autoviapadana@legalmail.it

All'ANAS S.p.A. Struttura territoriale Emilia Romagna anas.emiliaromagna@postacert.stradeanas.it

Al Ministero delle Imprese e del Made in Italy Ispettorato territoriale (Casa del made in Italy) dell'Emilia-Romagna, dell'Umbria e della Marche

dgscerp.div14.ispemr@pec.mise.gov.it

Al Comando Marittimo Nord Ufficio Infrastrutture e Demanio marina.nord@postacert.difesa.it

Al Comando Militare Esercito "Emilia Romagna"

cdo rfc emilia rom@postacert.difesa.it

All'Aeronautica Militare
Comando 1^ Regione Aerea
Reparto Territorio e Patrimonio
Ufficio Servitù Militari
aerosquadraregione1@postacert.difesa.it

ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile <u>protocollo@pec.enac.gov.it</u>

ENAV S.p.A.

protocollogenerale@pec.enav.it

All'APA - Servizio Territoriale Unità di presidio Fiorenzuola d'Arda

Alla DT- CTR Agenti Fisici - Unità Radiazioni non ionizzanti

All'Arpae SAC - Area AUA, Autorizzazioni settoriali ed Energia

Spett.le Regione Emilia-Romagna Area Valutazione Impatto e Ambientale e Autorizzazioni vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

OGGETTO:

Fascicolo regionale 1317_13_25 - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, relativo al progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile fotovoltaica di potenza elettrica nominale pari a 18.792,48 kWp ubicato nei Comune di Caorso (PC) e relativo impianto di rete per la connessione nei comuni di Caorso (PC), San Pietro in Cerro (PC) e Cortemaggiore (PC). Richiesta integrazioni a seguito verifica di completezza ai sensi del comma 3 dell'art. 27-bis del D. lqs 152/2006.

La Soc. VSE s.r.l. ha presentato istanza di avvio del PAUR, con nota iscritta al protocollo regionale n.PG.2025.415308 e altri il 28/04/2025 ai sensi dell'art. 15 della L.R. 4/18, alla Regione Emilia – Romagna ed all'ARPAE SAC (Servizio Autorizzazioni e Concessioni) di Piacenza allegando il prescritto Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.), l'elenco delle autorizzazioni richieste e comprese nel procedimento unico e la relativa documentazione.

Il progetto appartiene alla tipologia di verifica di assoggettabilità a VIA di cui al punto B.2.8) "Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 megawatt" - allegato B della L.R. 4/2018; pertanto si evidenzia che l'istanza di VIA è su richiesta del proponente.

Al seguente link della Regione Emilia-Romagna è stata resa disponibile la documentazione di progetto della procedura di VIA di cui trattasi, a partire dal **12/05/2025**

https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/6574

ARPAE SAC di Piacenza ha inviato agli Enti/Amministrazioni interessati/e la richiesta di verifica di completezza ai sensi dell'art. 27-bis, comma 3 del D.Lgs 152/2006 acquisita al protocollo regionale n. PG.2025.469864 del 13/05/2025.

In esito alla verifica di completezza della documentazione, si riscontrano le seguenti necessità di integrazione:

MIC-Soprintendenza A.B.A.P. per le province di PR e PC

a) Tutela paesaggistica (parte III° D.Lgs. n. 42/2004).

Da una prima verifica su webgis https://www.patrimonioculturale-er.it/webgis/ si evince che l'areale interessato dal parco fotovoltaico risulterebbe esterno agli ambiti tutelati di cui agli artt. 136 e 142.

Relativamente al lungo tracciato di connessione alla rete, che si snoda dall'impianto (a ovest) sino alla sottostazione in loc. Mulino del Bosco/Polareto (a est), questo risulta attraversare alcuni corsi d'acqua tra cui nell'ordine il canale Colatore Fontana Alta e Ravacollo Inf n.1 e il canale Colatore Canalone Inf. N.54, entrambi tutelati ai sensi dell'art. 142. Ciò detto, ai fini della valutazione di rito della competente Soprintendenza, occorrerà da parte del competente Servizio comunale per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, attivare la verifica di rito ai sensi dell'art. 146 D.Lgs. n. 42/2004, inviando alla scrivente i

necessari atti endoprocedimentali e <u>da parte del proponente</u>, presentare, oltre il dettagliato progetto delle opere ricadenti in ambiti paesaggisticamente tutelati, la *Relazione paesaggistica* con documentazione fotografica dello stato di fatto dei luoghi e alcuni rendering post-operam secondo i principali punti di vista. La documentazione dovrà altresì evidenziare i sistemi mitigativi/compensativi adottati per i nuovi impianti.

b) Beni immobili tutelati (parte II° del D.Lgs. n. 42/2004).

Dovrà essere fornita apposita planimetria indicante i beni culturali (pubblici, privati e ope legis) più prossimi presenti tutt'attorno all'areale di progetto e i relativi 'buffer' di 500 ml. [rif. punto c-quater), comma 8, art. 20 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199] onde verificare se quanto in progetto ricada, anche parzialmente, all'interno di detti 'buffer'. Gli immobili culturali tutelati sono reperibili consultando il sito https://www.patrimonioculturaleer.it/webgis/.

ENAC - Dir. territoriale ER

c) Interferenze delle opere in oggetto con la navigazione aerea.

Al fine dell'espressione da parte dell'ente competente ENAC, è necessario che il proponente sottoponga la richiesta di valutazione di potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea attraverso la procedura telematica di "Verifica Preliminare" sia per l'opera, sia per le attrezzature ed i mezzi di cantiere sul sito internet istituzionale dell'Ente www.enac.gov.it, alla sottopagina:

https://www.enac.gov.it/aeroporti/infrastruttureaeroportuali/ostacoli-e-pericoli-per-la-navigazione-aerea/

Tale procedura, in ottica di semplificazione, è telematica come previsto dall'articolo 3-bis della Legge 241/90. Qualora dalla "Verifica Preliminare" risultassero interferenze con aspetti aeronautici, il proponente dovrà porre in atto le azioni previste dalla procedura, inviando la documentazione richiesta.

Nel caso in cui, invece, non dovesse emergere alcuna interferenza (è da ritenersi in generale che attività e/o costruzioni in siti ubicati a distanza superiore, di 15 km o 6 km per i parchi fotovoltaici, da un aeroporto non sono di interesse ENAC e, pertanto, non necessitano di istruttoria valutativa e di parere/nulla osta dell'Ente [rif. nota ENAC prot. 0146391/IOP del 14/11/2011 e Linea Guida LG–2022/002-APT di ENAC]), il proponente dovrà predisporre e presentare all'amministrazione procedente un'apposita asseverazione, redatta da un tecnico abilitato ed iscritto al relativo albo, che attesti l'esclusione dall'iter valutativo allegando il report della procedura telematica ovvero una dichiarazione asseverativa che l'ubicazione dell'impianto risulta fuori dalle aree di interesse ENAC, assumendo le responsabilità correlate all'attendibilità dei dati forniti.

Nei casi dubbi, prospettati dalla procedura ENAC prima citata si deve richiedere lo stesso la valutazione attraverso la procedura di "Verifica Preliminare" richiamando le previsioni di cui agli articoli 709, 711, 712 e 713 del Codice della Navigazione.

Provincia di Piacenza

d) Variante alla strumentazione urbanistica del Comune di Caorso, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere di connessione.

- Considerato che gli strumenti urbanistici vigenti del Comune di Caorso risultano essere il Piano Strutturale Comunale (PSC),approvato con atto C.C n. 13 del 22.06.2012, e il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvato con atto C.C. n. 36 del 28.11.2013, successivamente variati, è necessario modificare non solo il RUE ma anche il PSC, in particolare la tavola V.09 "Carta dei vincoli strutturali";
- poiché da una prima verifica il collegamento alla Rete di Distribuzione tramite la realizzazione della Stazione di Utenza MT/AT e relativo cavidotto interferisce con aree a rischio idraulico individuate negli strumenti di pianificazione (area P1 del RP del PGRA), si chiede di produrre una verifica di accettabilità del rischio idraulico finalizzata a supportare il giudizio di compatibilità (punto 3.2 della DGR 1300/2016 e art. 13 comma 4 lett. c del PTCP - disposizione ancora in vigore ai sensi dell'art. 1 comma 8 della Disciplina di PTAV);
- al fine di procedere all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere di connessione, dovrà essere predisposto, per il comune di Caorso, un elaborato di POC Stralcio, costituito dal Piano Particellare (CTR, catastale ecc.) con individuazione

- dell'opera di connessione e delle relative fasce di rispetto e/o di asservimento ed elenco dei relativi proprietari, e da una breve relazione descrittiva;
- relativamente al PTAV, si richiama l'attenzione all'art. 11 "Strategia paesaggistica" comma 7 della Disciplina e all'allegato 3.B "Limitazioni e condizionamenti" al Rapporto Ambientale di VALSAT, in merito alla possibilità di prevedere specifiche misure finalizzate alla preservazione delle caratteristiche paesaggistiche del territorio oggetto di intervento.

e) Concessione allo scavo.

Si rappresenta che il Servizio Provinciale competente ha già rilasciato il proprio nulla osta in data 10/10/2024 prot. n. 29941 (con validità 12 mesi); qualora fosse necessario il rilascio un ulteriore nulla osta occorre integrare la presente domanda con la seguente documentazione: marca da bollo da 16€, ricevuta di pagamento (tramite PagoPa) delle spese istruttorie di 100€.

Autovia Padana

f) Interferenze Autostrada Autovia Padana (tronco A21 PC-CR-BS).

In riferimento all'impianto fotovoltaico, è necessario che vengano prodotti i seguenti elaborati:

- planimetria con indicazione puntuale delle fasce di rispetto autostradali e di tutti gli elementi stabili previsti (eventuali strade, asfaltature, recinzioni, alberature, manufatti in cls, impianti, cabine di trasformazione, etc.);
- > sezioni specifiche in cui sia evidenziata la distanza dai confini e la conformazione dei singoli elementi sopra richiamati;
- relazione tecnica, descrittiva dei singoli elementi sopra richiamati;
- > planimetria specifica che dimostri che la distanza minima degli impianti fotovoltaici dal confine autostradale sia almeno 30 m;
- > planimetria specifica che dimostri che la distanza minima di manufatti in cls, saltafossi, asfaltature, cabine di trasformazione sia di almeno 60 m;
- relazione che attesti che la conformazione, i materiali, l'orientamento e l'inclinazione dei pannelli fotovoltaici a terra previsti in progetto non generi in alcun momento della giornata alcun tipo di abbagliamento ai veicoli transitanti in autostrada né da ovest né da est.

In quanto alle opere ammissibili in fascia di rispetto autostradale, viene ricordato che il comma 2 dell'art. 26 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada pone, per quanto di specifico interesse di Autovia Padana S.p.A., il divieto di realizzare nuove costruzioni, ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o ampliamenti fronteggianti le strade in fascia di rispetto autostradale - ossia a meno di 60 metri dal confine autostradale (ove la strada sia posta al di fuori dei centri abitati). Detta fascia di rispetto, non edificabile, è ridotta - ai sensi del successivo comma 3 - a 30 metri, ove gli interventi siano prospettati all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi.

Ciò posto, i successivi commi del citato articolo 26 fissano specifiche distanze da rispettare per determinati interventi, e segnatamente:

- la distanza dal confine autostradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 metri;
- la distanza dal confine autostradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade non può essere inferiore a 5 metri;
- la distanza dal confine autostradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella piantumazione di alberature non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascuna essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 metri;
- la distanza dal confine autostradale, fuori dai centri abitati, per le siepi inferiori a 1 metro d'altezza non può essere inferiore a 1 metro. Tale distanza si applica anche per le recinzioni costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo;
- la distanza minima per le siepi che superano l'altezza di 1 metro non può essere inferiore a 3 metri. Tale distanza si applica anche per le recinzioni sia di altezza superiore a 1 metri sia per quelle di altezza inferiore se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo;

• la distanza minima a protezione del nastro autostradale da osservare nella realizzazione di opere non costituenti "edificazione", come parcheggi "a raso" scoperti (purché a servizio delle strade e che non comportino la costruzione di edifici), le sistemazioni viarie necessarie per una coordinata e razionale ubicazione delle immissioni laterali nell'arteria principale, non può essere inferiore a 30 metri. All'interno della fascia non è ammissibile la realizzazione di asfaltature, né di parcheggi e opere stabili. In essa è ammessa altresì la realizzazione di piazzali inghiaiati e sono ammessi parcheggi in "green block".

In riferimento alle <u>opere di connessione</u> (tramite la realizzazione di nuova uscita in antenna su stallo di cabina primaria CORTEMAGGIORE a mezzo di un cavidotto interrato da realizzarsi su viabilità pubblica con l'interposizione di una cabina di sezionamento posta a circa metà del tracciato. L'impianto e l'elettrodotto di connessione alla rete pubblica interesseranno i comuni di Caorso, San Pietro in Cerro e Cortemaggiore e l'A21 mediante due interferenze: la prima, in uscita dal lato nord del campo fotovoltaico attraversa l'autostrada in TOC; la seconda, lungo via Morlenzo, sarà di tipo interrato ad eccezione del tratto del ponte di attraversamento della A21-diramazione Fiorenzuola d'Arda; lungo il ponte si eseguirà una posa in canala metallica staffata sul fianco del ponte per poi riprendere l'interramento), viene segnalato che, per esigenze di manutenzione, non è ammesso l'attraversamento mediante staffatura di canaline metalliche lungo le viabilità che sovrappassano l'autostrada, e viene evidenziato che la posa di sottoservizi è concessa previa istanza di convenzionamento da presentare alla concessionaria ai sensi delle norme vigenti. Gli elaborati da produrre, per ciascun attraversamento e/o parallelismo, per l'istruttoria dei necessari convenzionamenti sono i seguenti:

- o planimetria di progetto su rilievo;
- planimetria di progetto su base catastale;
- sezioni tipo dell'intervento;
- sezioni di progetto in corrispondenza dell'attraversamento;
- relazione tecnica dettagliata, con indicazione delle lavorazioni;
- o estratti di mappa e visure catastali.

ARPAE, SAC di Piacenza - Unità AUA, Autorizzazioni settoriali ed Energia

g) Istanza di autorizzazione unica art. 9 del D. Lgs. 190/2024.

- 1. per le aree destinate alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, a dimostrazione del requisito di disponibilità delle medesime, sono stati allegati:
 - a. una certificazione notarile, relativa a un contratto preliminare per la costituzione del diritto di superficie, avente durata di 30 anni, per le aree destinate all'impianto (Foglio 23, mappali 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 48, 53, 54, 55, 56, 86, 87, 88, 89, 90, 122 e 167 identificati al NCT del Comune di Caorso);
 - b. una certificazione notarile, relativa a un <u>contratto preliminare per la costituzione del diritto di superficie,</u> avente durata di 30 anni, per le aree destinate all'impianto (Foglio 23, mappali 26, 40 e 78 identificati al NCT del Comune di Caorso);

redatti ed autenticati dal notaio dott. G.R in Milano in data 02/04/2025 rispettivamente al Repertorio n. 47699/17567 e Repertorio n. n. 47770/17568, i quali risultano in corso di registrazione e trascrizione.

A riguardo si richiama la nota della Regione Emilia-Romagna - prot. n. 945068 del 15/09/2023 (disponibile anche sul sito web della Regione), la quale specifica che all'atto della presentazione dell'istanza può essere ammessa la presentazione di un contratto preliminare in forma pubblica e trascritto, in luogo dei titoli acquisitivi dei diritti reali indicati al punto 1, lett. d), della DAL n. 125/2023, rimanendo comunque ferma la necessità di presentare copia del contratto definitivo e del relativo atto di trascrizione nei registri immobiliari prima del rilascio dell'autorizzazione unica;

- 2. per le opere di connessione (elettrodotto MT-AT, cabina di sezionamento e sottostazione di elevazione SSE), è necessario integrare il piano particellare "Elab. 069_CRM38 piano particellare", esplicitando le aree di occupazione temporanea di cantiere, con la stima delle relative superfici;
- 3. dall'analisi dell'elaborato "023_RT08_VSE_CAORSO_PD_00 Piano di dismissione", non risulta presente la macrocategoria relativa al ripristino dello stato dei luoghi (sistemazione dei terreni delle aree

- di impianto + cabina di sezionamento + sottostazione SSE); occorre, pertanto procedere all'aggiornamento del piano di dismissione;
- 4. con riferimento agli aspetti di <u>conformità antincendio</u>, il progetto prevede l'istallazione di n. 9 cabine di trasformazione BT/MT, dotate di trasformatori in resina; all'istanza sono stati allegati:
 - Elab. "123 VV.F_Dich.Caorso_PD_00 Progetto prevenzione incendi dichiarazione", in cui il progettista dichiara che l'impianto non ricade nell'elenco delle Attività Soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'allegato I del D.P.R. n.151 del 1 Agosto 2011;
 - Elab. "130 Atto notorio_esenzione VVF." dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con cui il progettista dichiara che "[...] che le attività inerenti al progetto.....non rientrano tra le quelle soggette al controllo del VV.F individuate nell'allegato al D.P.R. 151/11[...]".

Si chiede di specificare se il trasformatore previsto nella sottostazione di elevazione MT/AT - SSE - (fg. 18 mappale 56 - NCT comune di Cortemaggiore) è anch'esso in resina o ad oli combustibili; in quest'ultimo caso occorre valutare l'assoggettabilità alle norme di prevenzione incendi ai sensi del DPR n. 151/2011, ovvero presentare istanza di valutazione del progetto secondo la modulistica reperibile dal sito istituzionale del Ministero dell'Interno:

- 5. dall'analisi dell'elaborato "026_TAVA03_VSE_CAORSO_PD_00 Planimetria generale progetto su catastale", il progetto prevede la realizzazione di alcuni interventi che ricadono all'interno della fascia di rispetto autostradale (30 m 60 m), nello specifico:
 - recinzione perimetrale e fascia di inserimento delle mitigazioni ambientali;
 - viabilità interna (piste di servizio);
 - pannelli fotovoltaici e relativi supporti.

Si evidenzia che all'interno della fascia di rispetto vige il <u>vincolo di inedificabilità</u>, il quale può essere derogato su specifica autorizzazione degli uffici autostradali preposti. Per tali interventi progettuali interferenti con le infrastrutture autostradali, seppur configurandosi come <u>interventi di minore entità</u>, cioè diversi dagli interventi di edificazione in senso planovolumetrico e di carico urbanistico, si rammenta la necessità di ottenere un parere di compatibilità con la sicurezza della circolazione stradale, ovvero di ammissibilità dell'intervento da parte dell'Ente gestore;

- 6. relativamente alla realizzazione delle opere in progetto (impianto FV, cabina di sezionamento, stazione di elevazione e stallo AT), si evidenzia che qualora non fossero stati ancora individuati il collaudatore e la ditta esecutrice lavori, i modelli MUR D2, MUR A4/D4 e MUR A3/D3, potranno essere trasmessi ai comuni interessati prima dell'effettivo deposito dei calcoli strutturali. Si ricorda, infine che la documentazione relativa alla denuncia di deposito del progetto esecutivo delle strutture, in esecuzione a quanto previsto dall'art. 10, comma 3 lettera b) della L.R. n. 19/2008, dovrà essere presentata alla struttura tecnica competente, prima dell'effettivo inizio dei lavori;
- 7. visto l'art. 10 "Coordinamento del regime concessorio" del D.lgs n. 190/2024, secondo quanto disposto dai cc. 2 e 3 occorre che il proponente dia evidenza dell'acquisizione delle concessioni (sottoposte a condizione sospensiva ai sensi del comma 3 del medesimo articolo) da parte dei seguenti Enti/società:
 - a. Provincia di Piacenza
 - concessione per l'occupazione di suolo demaniale ricadente sulla viabilità esistente (SP 20 km 2+747) incrocio Via Boschi-Via Fermi frazione Polignano Comune di San Pietro in Cerro, per la posa di un elettrodotto di connessione in media tensione (MT);
 - b. Comune di Caorso (PC)
 - concessione per l'occupazione di suolo demaniale ricadente sulla viabilità esistente (Via Rotta, Strada Canale Valle), per la posa di un elettrodotto di connessione in media tensione (MT):
 - c. Comune di San Pietro in Cerro (PC)
 - concessione per l'occupazione di suolo demaniale ricadente sulla viabilità esistente (Strada Canale Valle, via Boschi, Via Fermi, Via Caduti, Via Santina, Via Padellino), per la posa di un elettrodotto di connessione in media tensione (MT);

d. Comune di Cortemaggiore (PC)

 concessione per l'occupazione di suolo demaniale ricadente sulla viabilità esistente (Via Morlenzo e Via Morlenzetto), per la posa di un elettrodotto di connessione in media tensione (MT);

e. RFI S.p.a.

 concessione per l'occupazione di suolo demaniale ricadente su aree di proprietà - foglio 23 mappale 46 - mediante metodologia T.O.C., nel Comune di Caorso - attraversamento elettrodotto MT di connessione della linea ferroviaria esistente (Piacenza - Cremona);

f. Società Autovia Padana S.p.a.

- concessione per attraversamento elettrodotto di connessione MT su autostrada A21 (Piacenza-Cremona), foglio 23 mappale 114 - connessione impianto lato nord con impianto lato sud - mediante metodologia T.O.C. - Comune di Caorso;
- concessione per attraversamento elettrodotto di connessione MT su autostrada A21 (Diramazione Fiorenzuola d'Arda) - mediante metodologia T.O.C. - Comune di Cortemaggiore;
- concessione per realizzazione elettrodotto MT su aree di proprietà foglio 31 mappale 32;

g. Consorzio di Bonifica di Piacenza

- concessione per attraversamento e/o parallelismi elettrodotto MT-AT con canali consortili (colatore La Valle, canale Agosti, inglesa Palazzina, canale Palazzetto, Rovere Cà Bruciata, canale N.11, canale N.24, Colatore Fontana Bassa, Fontana Alta, Canale Mansi e Colatore Canalone).

Si chiede al Proponente di inviare, al Servizio Regionale in indirizzo ed a questa Agenzia, quanto sopra richiesto ai fini per la completezza documentale entro **trenta giorni** dal ricevimento della presente.

Si ricorda che, qualora entro il termine previsto, il Proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione ai sensi dell'art. 23 comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006.

Distinti saluti.

la Dirigente ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza (Dott.ssa Anna Callegari)